



GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE

DETERMINAZIONE n.151/2023

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE, AI SENSI DELL'ART.79 CCNL. DEL 16/11/2022, PER L'ANNO 2023.
----------	---

L'anno duemilaventitrè, il giorno 27 del mese di Settembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 "Le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la costituzione del suddetto fondo costituisce atto gestionale ricognitivo ed attiene alla esclusiva competenza dirigenziale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 79 del precitato CCNL, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", il quale prevede una parte stabile ed una parte variabile, precisando quanto segue:

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sopra richiamato, il fondo è costituito da una serie di voci per le quali i relativi importi sono confermati di anno in anno e altri invece sono da determinare. Inoltre alcune di tali voci sono da considerare rientranti nei limiti ex art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, altre invece fuori dallo stesso. Le stesse sono riassunte, relativamente all'anno 2023, nello schema allegato A) al presente atto;

EVIDENZIATO che l'art. 79 sopra richiamato offre la possibilità di costituire il fondo prevedendo, in aggiunta a quelle già previste dai precedenti contratti nazionali, le seguenti risorse fuori dal limite di cui sopra:

- Lett. b) "*un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5*";
- Lett. d) "*un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*";
- Comma 1-bis "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3*";

DATO ATTO che, ai fini della quantificazione delle risorse variabili, è necessario tenere conto del comma 2, del suddetto articolo 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il quale stabilisce che è possibile alimentare il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale di qualifica non dirigenziale con importi che soggiacciono ai limiti, ai vincoli e ai tetti sui fondi per la contrattazione decentrata di cui all' art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, nonché dall'art. 23, del Dlgs. n. 75/17 e in aggiunta a quelle già previste dai precedenti contratti nazionali, come richiamate dalla lettera a) dello stesso articolo. Le stesse sono riassunte, relativamente all'anno 2023, sullo schema allegato A) al presente documento istruttorio. Di seguito si evidenziano le seguenti voci introdotte dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 che si propone di prevedere per il corrente anno dopo aver riscontrato i presupposti necessari a tale inserimento e precisamente la propria capacità di bilancio:

- comma 3 "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottopo-*

ste al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017". Tale importo è stato quantificato in euro 2.840,35;

- comma 5: *"le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*. Tale importo, come sopra riportato relativamente alle risorse stabili, è quantificato in euro 6.591,00 ed è da considerare fuori dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

ATTESO che è possibile integrare il fondo di parte variabile con le risorse che specifiche disposizioni di legge e di contratto destinano al fondo non soggette al limite previsto dall' art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, nonché dall'art. 23, del Dlgs. n. 75/17, in virtù della seguente normativa:

- articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede risorse destinate a remunerare gli incentivi per funzioni tecniche. A tal riguardo si richiama espressamente il comma 1 il quale cita testualmente che *"gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*, pertanto, la somma finalizzata all'incentivo stesso è stata considerata tra le risorse variabili non soggette al limite previsto dall'art.9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 nonché dall'art. 23, del D. Lgs. n. 75/17, poiché, come previsto espressamente dalla Legge, le stesse sono da considerare spese di investimento e non spese correnti;
- risorse relative ai compensi dell'avvocatura previsti dall'art.27 del CCNL 14 settembre 2000 derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte acquisite in entrata al bilancio dell'Ente il cui valore è correlato all'entrata in bilancio;
- art. 27 del CCNL 14/09/2000, risorse destinate ai compensi corrisposti ai legali dell'Ente relativi alle sentenze favorevoli con compensazione di spese;

EVIDENZIATO che, tra le risorse non soggette al limite di cui sopra, possono essere quantificate anche le economie del fondo e quelle del fondo straordinario dell'anno 2022, rispettivamente ai sensi dell'art. 80 c. 3 e dell'art, 79, comma 2 lett. d) del CCNL 2019/2021;

DATO ATTO che:

- le risorse stabili presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- le risorse variabili presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo;
- la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;

VERIFICATO il rispetto del limite dettato dal richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

ATTESO che negli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022 l'Azienda non ha incrementato la propria dotazione organica;

DATO ATTO che:

- in relazione a quanto disposto con delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 52 del 25.09.2023, nella quantificazione delle risorse di parte variabile si è tenuto conto:
  - a) di quanto previsto ex art. 79, comma 2 - lettera c - del CCNL del 16.11.2022 mediante allocazione di un importo, per il conseguimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, definiti nel PIAO, tale da garantire tendenzialmente la quota teorica pro-capite degli anni precedenti, avuto comunque riguardo alle economie di parte stabile e variabile determinatesi per effetto delle cessazioni dal servizio medio-tempore intervenute;

- b) sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 80, comma 2 lett. g), del precitato CCNL, pari ad Euro 200.000,00 comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023) e per l'avvocatura aziendale;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire il fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, come da allegato A) alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2023/2025 ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio.

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, oltre l'allegato, diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente

Avv. Vincenzo Pignatelli

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE, AI SENSI DELL'ART.79 CCNL. DEL 16/11/2022, PER L'ANNO 2023.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO: (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to: Vincenzo Pignatelli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE  
avv. Vincenzo PIGNATELLI  
F.to: Vincenzo Pignatelli

Data

**VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA**

IL DIRETTORE  
ing. Pierluigi ARCIERI

Data

F.to: Pierluigi Arcieri